

XVII legislatura

A.S. 1758:

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"

Marzo 2015
n. 79



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero

tel. 2424

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

...

tel.....

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee) 1

Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea) 3

Articolo 3 (Delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi) 3

Articolo 4 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE) 4

Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) 5

Articolo 6 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio) 6

Articolo 7 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012) 10

Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) 11

Articolo 9 (Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano) 13

Articolo 10 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom) 13

Articolo 11 (Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro) 14

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

L'articolo 1 ripropone le procedure di delega generalmente previste nelle precedenti leggi comunitarie¹. In particolare, l'articolo contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Il comma 2 individua il termine per l'esercizio della delega.

Il comma 3 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Il comma 4 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

La RT riferisce che il disegno di legge di delegazione europea non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che risulta estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare — prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea — se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali, non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, la RT riferisce che il comma 4 dell'articolo in esame riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteri direttivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comunitarie e che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

¹ Si rammenta in proposito che l'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio, e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la relativa presentazione eventuale e non necessaria. Per quanto riguarda i contenuti, con la legge di delegazione europea si dovrà assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'UE indicando le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie.

Al riguardo si osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone i meccanismi di copertura "amministrativa" e finanziaria già utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie ovvero il ricorso alle ordinarie strutture amministrative e ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni ovvero, in caso di insufficienza di queste ultime, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Il provvedimento in esame non ripropone invece lo strumento di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, già presente nelle precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234/2012. In base a tali commi, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio.

Al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo, andrebbe pertanto chiarito se, anche in assenza di un esplicito richiamo all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, il predetto meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli debba intendersi confermato anche per il recepimento delle direttive indicate dal provvedimento in esame.

Per quanto concerne poi il comma 4, dove si riproduce la consueta norma contenuta tra i criteri generali previsti per l'esercizio della delega legislativa nelle più recenti leggi comunitarie, va ricordato che in precedenza, fino al 2006, i disegni di legge comunitaria recavano invece un limite massimo di ricorso al predetto fondo, di norma stabilito in 50 milioni di euro.

Andrebbe pertanto chiarito se il fondo di rotazione per le politiche comunitarie rechi le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo per la copertura dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie sia eccezionale, sia in relazione alla percentuale di direttive al cui recepimento è stato destinato, sia in relazione alla consistenza delle risorse del suddetto fondo impiegate a tale scopo.

Per quanto attiene, invece, al ricorso – in via ordinaria – ai “fondi già assegnati alle competenti amministrazioni” si segnala che nella prassi applicativa delle disposizioni di identico tenore contenute nelle precedenti leggi comunitarie si è ritenuto che tale formulazione consenta, attraverso i successivi decreti legislativi di attuazione, il ricorso anche alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa o dei fondi speciali di pertinenza delle rispettive amministrazioni.

A tale proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 2
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Il dispositivo delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – contenente la delega al recepimento della disciplina sanzionatoria relativa ad atti normativi dell'UE – e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge citata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, premesso che la delega si iscrive appieno nel quadro dei principi e criteri direttivi *ad hoc* già previsti dalla normativa vigente in materia di recepimento della disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea (art. 33 legge n. 234/2012), laddove è già previsto l'invio degli schemi di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari per l'esame dei relativi profili finanziari, nulla da osservare.

Articolo 3
(Delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)

Il comma 1 delega il Governo ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism (SSM)).

Il comma 2 introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che esso prevede la delega al Governo per la predisposizione di un decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Si evidenzia che tale decreto ha natura meramente ordinamentale, data l'analoga natura del Regolamento (UE) n. 1204/2013. Peraltro, il Regolamento europeo è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di norme di trasposizione e il provvedimento proposto mira solo a consentire modifiche formali della normativa vigente al fine di tenere conto della nuova ripartizione di compiti tra la Banca

Centrale Europea e la Banca d'Italia. Il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, in merito al comma 2 occorre fare rinvio a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, laddove dispone che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE)

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Il comma 2 introduce la consueta clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferisce che l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE che fissa norme e procedure finalizzate a semplificare alcuni obblighi a carico degli emittenti, rendendo maggiormente proporzionati gli obblighi applicabili alle piccole e medie imprese quotate, garantendo contemporaneamente lo stesso livello di tutela degli investitori, migliorando l'efficacia dell'attuale regime di trasparenza con particolare riferimento all'informativa sull'assetto proprietario delle società.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo

generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha, dunque, sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2013/50/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, in merito al comma 2 occorre fare rinvio a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, laddove dispone che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 5

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi)

Il comma 1 indica specifici principi e criteri direttivi² che il Governo è tenuto a seguire, nell'esercizio della delega, per l'attuazione della nuova direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi³. In particolare, dovranno essere determinate le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, l'importo della copertura, la tempistica dei rimborsi ai depositanti e le modalità per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che le modifiche legislative da apportare ai fini dell'istituzione e del funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (DGSD) non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi sostanzialmente di interventi di coordinamento normativo o di

² Oltre a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, del disegno di legge in esame, e a quelli indicati dalla direttiva stessa.

³ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

definizione di regimi giuridici vigenti. Si ribadisce che il provvedimento ha connotati di neutralità finanziaria e che la norma contiene una esplicita clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dalle misure di attuazione della direttiva 2014/49/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo in particolare che le Amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La RT chiarisce infine che, in considerazione di quanto sopra esposto, non si è provveduto a redigere il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono specifiche osservazioni, per quanto di competenza, anche in virtù del carattere di neutralità finanziaria che connota la disposizione, espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo in oggetto.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio)

Il comma 1 prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014⁴, che istituisce un

⁴ La direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD - *Banking Recovery and Resolution Directive*) consta di 132 articoli e intende introdurre un sistema di sorveglianza armonizzato con lo scopo di limitare i pericoli derivanti dalla crisi bancarie e il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti. In tale quadro la direttiva introduce una molteplicità di strumenti di carattere preventivo, di intervento immediato e strumenti di "risoluzione" della crisi. Con riferimento alle misure di carattere preventivo, la direttiva prevede che le banche predispongano - ed aggiornino almeno ogni anno - un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basate su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi. Il piano non deve assumere la possibilità di accesso a forme di finanziamento pubblico straordinarie. Esso deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione del piano. La direttiva conferisce inoltre alle autorità competenti strumenti di intervento rapido al fine di evitare che il peggioramento della situazione finanziaria di un determinato ente sia tale da non lasciare alternative agli strumenti di risoluzione. Tali capacità di intervento rapido devono comprendere anche la possibilità di rimuovere i vertici dell'ente e la nomina di amministratori straordinari con il compito di affrontare le difficoltà finanziarie dell'istituto. Con riferimento alle misure di risoluzione, le autorità competenti devono predisporre un piano per ciascun ente in cui vengono illustrate le procedure da porre in atto con rapidità dall'autorità medesima al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ente sottoposto a tale procedura. L'autorità competente, designata da ciascuno Stato membro, può essere la banca centrale nazionale, il ministero competente ovvero altra autorità amministrativa pubblica o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici. Gli strumenti di risoluzione enumerati dalla direttiva sono i seguenti: la vendita dell'attività d'impresa, consistente nella possibilità di vendere a terzi azioni o altri titoli emessi dall'ente soggetto a risoluzione ovvero la vendita di tutte le

quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla direttiva 2014/59/UE nonché i principi e criteri direttivi specifici ivi indicati alle lettere a)-q).

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che le autorità interessate provvedano alla sua attuazione con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE che stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria. La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di

attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell'ente soggetto a risoluzione; trasferimento delle stesse attività d'impresa ad un ente-ponte; separazione delle attività della banca soggetta a risoluzione; strumento del *bail-in*, attraverso il quale l'autorità competente può convertire nel capitale i crediti degli azionisti o di altri creditori nei confronti della banca in crisi. Tale procedura permette quindi il salvataggio dell'ente in crisi con risorse "interne" e non con il ricorso al finanziamento pubblico "dall'esterno" (*bail out*): ne consegue l'attribuzione dei costi del fallimento dell'istituto bancario in capo a soggetti privati (non solo i soci ma anche i creditori). La direttiva dispone inoltre che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento per rendere effettivi gli strumenti e i poteri delle autorità competenti in caso di risoluzione: tali fondi dovranno disporre, a partire dal 2025, di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti nel territorio nazionale. In casi eccezionali, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o parzialmente, le passività e utilizzare i meccanismi di finanziamento per assorbire le perdite o ricapitalizzare la banca. Tale possibilità si può esercitare solo quando le perdite che ammontano almeno all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, siano già state assorbite mediante strumenti di *bail-in*. Inoltre, il finanziamento del fondo di risoluzione si deve limitare al 5% delle passività totali, fondi propri compresi, oppure ai mezzi a disposizione del fondo e all'importo che può essere raccolto mediante conferimenti successivi in un arco di tre anni. Il salvataggio attraverso il finanziamento pubblico si configura, nella nuova architettura, come un estremo rimedio qualora le procedure previste dalla direttiva non siano sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti dannosi all'economia. I governi possono in particolare intervenire attraverso specifici strumenti di stabilizzazione che possono consistere nell'apporto di capitale pubblico per ricapitalizzare un istituto ovvero nella nazionalizzazione temporanea dell'istituto medesimo. In ogni caso la possibilità di utilizzare gli strumenti di stabilizzazione pubblici soggiace al medesimo limite dell'8% di assorbimento delle perdite mediante procedimento di *bail-in* e la verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato. Infine, la direttiva prevede che le autorità di risoluzione fissino requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili. Secondo quanto specificato nelle premesse alla direttiva (considerando n. 79), la definizione di tali requisiti (MREL - *minimum requirement for own funds and eligible liabilities*) si rende opportuna per evitare che gli enti strutturino le passività in modo da compromettere l'efficacia dello strumento del *bail-in*. Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle procedure di *bail-in* che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016. La Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha deciso l'apertura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della presente direttiva.

attuazione della direttiva 2014/59/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, va preliminarmente osservato, per i profili di interesse, che il recepimento delle norme sulle procedure da porre in essere d'ora innanzi per il risanamento degli enti creditizi, sembrerebbe confermare le prerogative che già ad oggi sono riconosciute alla Banca d'Italia, in ordine ai compiti di vigilanza prudenziale sul sistema bancario. Ragione per cui, il recepimento delle norme – almeno ad un primo esame – non sembrerebbe coinvolgere anche "Amministrazioni pubbliche", essendo i relativi adempimenti e compiti già oggi disciplinati, sulla base della normativa in vigore, in capo alla Banca d'Italia; soggetto non qualificato come Amministrazione pubblica ai fini di contabilità nazionale.

In ogni caso, per quanto riguarda gli eventuali adempimenti e/o eventuali compiti che, sia pure incidentalmente, potrebbero interessare amministrazioni pubbliche (in particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze) occorre soffermarsi sulla clausola di neutralità ivi riportata al comma 2 del dispositivo, alla luce delle indicazioni fornite dall'articolo 17, commi 2 e 7, della legge di contabilità, allorché si sia in presenza di norme di legge aventi ad oggetto il conferimento delle deleghe.

Si ricorda che, alla luce della legge di contabilità, ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a tali dispositivi di neutralità, le RT di accompagnamento dovrebbero contenere i dati e gli elementi che siano idonei a suffragarne l'effettuava neutralità finanziaria, a partire dall'indicazione delle risorse che sono già esistenti che "giustificano l'ipotesi di assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica".

Nel caso in esame, occorrerebbe perciò che il Governo chiarisca anche la gamma degli eventuali adempimenti, conseguenti al recepimento della Direttiva in esame, che potrebbero riflettersi anche sui fabbisogni dei soggetti qualificati come "Amministrazioni pubbliche", nonché la conferma che l'esame della

relativa sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente potrà avvenire solo in sede di esame degli schemi attuativi⁵.

Poi, venendo ai profili di copertura della normativa di cui si attua il recepimento, uno specifico profilo di attenzione è poi da individuarsi, a fronte della regola prevista dalla Direttiva di provvedersi, in presenza di necessità di salvataggio dal dissesto di enti creditizi, solo mediante interventi di aggregazione e sostegno disposti e all'interno del sistema bancario (cd. *bail-in*) – e, primariamente, mediante il Fondo di risoluzione costituito *ad hoc* nelle disponibilità della Banca d'Italia -, anche nella esplicita previsione – sia pure quale estremo rimedio, solo nel caso in cui tali strumenti non si rivelino adeguati a risolvere le crisi – di provvedere al salvataggio delle banche interessate anche attraverso il diretto finanziamento pubblico, nella forma dell'apporto di capitale pubblico ovvero della loro nazionalizzazione temporanea.

In tal senso, posto comunque che la Direttiva presenta tale eventualità come del tutto eccezionale a fronte, invece, dell'attuale assenza di una normativa specifica che disciplini a livello comunitario gli interventi di sostegno delle crisi bancarie adottati dai singoli Stati, va chiarito se e in quale misura – sia pure in situazioni di sola emergenza – la finanza pubblica possa essere chiamata comunque a farsi carico di singole crisi finanziarie di istituti di credito, per effetto della normativa in esame⁶.

⁵ In altri termini, è chiaro che anche alla luce della procedura ad hoc richiamata espressamente dalla norma circa l'osservanza dell'articolo 33, della legge n. 234/2012, in merito all'espressione di un parere sui profili finanziari degli schemi di attuazione da parte delle Commissioni parlamentari, ma non solo (commi 3 e 9 dell'articolo 31 della medesima legge, ivi richiamato al comma 3 del citato articolo), una valutazione al momento può essere formulata solo alla luce della rappresentazione di dettaglio degli elementi informativi circa il prevedibile impatto della nuova normativa sulla risoluzione delle crisi bancarie, anche su procedure amministrative e fabbisogni delle strutture della PA coinvolte, ovvero, alternativamente, fornendo una certificata dimostrazione in merito al fatto che, per la complessità e articolazione degli interventi che queste dovranno porre in essere, una rappresentazione adeguata degli effetti d'impatto sulla finanza pubblica, potrà essere condotta solo in sede di trasmissione al Parlamento degli schemi attuativi della delega, come peraltro previsto espressamente in relazione alla delega di cui all'articolo 7.

⁶ In proposito, si rinvia all'intervento già predisposto a suo tempo in relazione al rischio dissesto emerso per la banca Monte dei Paschi di Siena Spa, operato ai sensi degli articoli 23-*sexies*-23-*nonies* del Decreto legge n. 95 del 2012, in cui venivano recepite le norme contenute nel decreto legge n. 87/2012 che non è stato convertito in legge. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 134, pagina 32 e seguenti.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)

Il comma 1 del presente articolo stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE e l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014⁷, in materia di mercati degli strumenti finanziari. Si intende così aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei poteri – sia ex-ante che ex post – delle Autorità di vigilanza. In linea generale si evidenzia che nella direttiva e nel regolamento in esame sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale; si prevede inoltre che le Autorità nazionali, l'ESMA⁸ e l'EBA⁹ (per i depositi strutturati) possano proibire o restringere il marketing e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell'ordinato funzionamento dei mercati. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto.

Il medesimo comma provvede quindi ad indicare una serie di principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega, al fine di pervenire ad un esaustivo coordinamento tra le disposizioni della direttiva 65 del 2014 e del regolamento n. 600 del 2014 e le disposizioni di legge vigenti. Si renderà pertanto necessario: modificare il vigente testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche al fine di recepire le disposizioni della direttiva in tema di cooperazione e di scambio di informazioni nonché di modificare ed integrare la vigente disciplina in materia di consulenti, società di consulenza e promotori in ambito finanziario; attribuire alla Banca d'Italia ed alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine necessari al fine garantire l'applicazione della nuova direttiva e del nuovo regolamento; modificare ed integrare il citato decreto legislativo 58/1998 al fine di prevedere l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla direttiva e dal regolamento in

⁷ La Direttiva 2004/39/CE, attualmente in vigore, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo MiFID (*Market in Financial Instruments Directive*) è ora in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, ed il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati. Il processo di revisione ha avuto inizio con la consultazione della Commissione Europea del 2010 e la successiva proposta dell'ottobre 2011; nel corso del 2014 il Consiglio dell'Unione ha raggiunto un accordo di massima con il Parlamento Europeo sui testi della direttiva e del regolamento e sono stati conseguentemente approvati la citata direttiva ed il citato regolamento. In base all'articolo 93 della Direttiva, la nuova disciplina deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2016 ed applicata a decorrere dal 3 gennaio 2017. La MiFID II ed il relativo regolamento sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza⁷, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante

⁸ Autorità europea per gli strumenti finanziari ed i mercati.

⁹ Autorità bancaria europea, volta ad assicurare un livello di regolamentazione uniforme nel settore bancario europeo.

esame; apportare tutte le modifiche alla normativa vigente, anche di derivazione europea, che si renderanno necessarie per garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il comma 2 specifica espressamente che dall'attuazione della disposizione in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in particolare, le Autorità interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che le modifiche legislative da apportare non comportano effetti diretti di finanza pubblica derivanti da disposizioni aventi natura fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti. La norma contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/65/UE e di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, fa presente che il finanziamento della Consob, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto. L'organismo previsto dal comma 1, lett. e), ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, si finanzia con il contributo dei soggetti vigilati, come attualmente avviene per l'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF), ai sensi dell'art. 31 del TUF.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare per quanto di competenza in considerazione della finalità di coordinamento e di indirizzo della direttiva in discorso che si intende recepire e quindi della mancanza di effetti diretti di finanza pubblica derivanti da modifiche di disposizioni fiscali. In più è la norma stessa, al comma 2, che prevede che dall'attuazione delle disposizioni in parola non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predisponendo quindi una clausola di invarianza finanziaria; mentre è espressa in RT la considerazione per cui saranno gli operatori vigilati stessi a finanziare gli enti vigilanti.

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Tali

principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame. In particolare:

- la lettera *a*) pone i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
- la lettera *b*) indica il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*), e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
- la lettera *c*) prevede la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- la lettera *d*) pone il criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale.

La RT non considera la norma.

Secondo la relazione illustrativa "si tratta di semplificazioni a costo zero che consentirebbero di ridurre gli oneri, in termini di tempi e costi sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni".

Al riguardo, andrebbe innanzitutto assicurato che al rafforzamento della procedura di valutazione d'impatto ambientale e al suo coordinamento e sinergia con le strategie per affrontare in modo efficace le priorità ambientali dell'Unione, si possa farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. A titolo di esempio, la direttiva 2014/52 ha inserito i nuovi fattori territorio, popolazione e salute umana, biodiversità, di cui la valutazione dovrà tenere conto. Pertanto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti delle modifiche alla normativa vigente che dovranno essere introdotte per il recepimento della direttiva.

Inoltre, in merito alla revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio e al criterio di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale, appare necessario fornire un chiarimento circa la congruità della fonte di finanziamento per le finalità in esame. Infatti, si rileva che gli introiti da sanzioni assumono carattere eventuale e non predeterminabile nell'ammontare e potrebbero non essere idonei per le finalità connesse all'attuazione della direttiva stessa, qualora le attività finanziate assumano un carattere ordinario e continuo nel tempo.

Articolo 9

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano)

L'articolo prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto, in aggiunta al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, ad introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa la possibilità che l'eventuale fissazione di misure di protezione più rigorose determini la necessità di adeguamenti infrastrutturali sugli impianti di fornitura idrica per il consumo umano, il che potrebbe riflettersi, almeno per quota-parte dei correlati oneri, sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 10

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

L'articolo stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordino e coordinamento del complesso delle disposizioni vigenti in materia di protezione contro le radiazioni;
- b) apportare al decreto legislativo n. 230 del 1995 le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, abrogando poi i decreti legislativi n. 187 del 2000 e n. 52 del 2007;
- c) introduzione, ove necessario, e in linea con i presupposti della direttiva 2013/59/Euratom, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci e dei servizi, tra cui:
 - 1) rafforzamento e ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti;
 - 2) revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi

- dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti;
- 3) aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
 - 4) introduzione di una regolamentazione specifica per eventuali esposizioni deliberate di individui a scopi diversi da quello medico, sia con attrezzature medico-radiologiche che non, che garantisca la piena applicazione del principio di giustificazione e ne attribuisca la responsabilità della valutazione;
 - 5) attuazione di un piano di azione nazionale radon per la prevenzione e riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, che includa misure efficaci a limitare il rischio;
 - 6) razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;
- d) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di consentire una migliore efficacia della prevenzione delle violazioni;
 - e) destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al finanziamento delle attività connesse al potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione e informazione.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si osserva che alcuni dei principi e criteri di delega potrebbero essere suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica. In particolare, il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti potrebbe implicare un incremento dei fabbisogni da destinare a tale attività parte degli enti pubblici competenti (lett. c), n. 1). Analogamente, riguardo alle esposizioni mediche, la revisione dei requisiti riguardanti la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, nonché di quelli sulla disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, appaiono criteri che potrebbero richiedere l'introduzione e l'utilizzo di ulteriori tecnologie da parte delle strutture sanitarie, con conseguenti riflessi sui bilanci delle aziende sanitarie ed ospedaliere (lett. c), n. 2).

Infine, appare necessario un chiarimento in ordine all'attuazione di un piano nazionale per il contrasto al rischio connesso all'esposizione al radon, al fine di valutare la possibile sussistenza di maggiori oneri, in termini di nuovi adempimenti, controlli o adeguamenti infrastrutturali nei luoghi di lavoro pubblici, a carico delle PP.AA. (lett. c), n. 5).

Articolo 11

(Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:

- a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
- b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
- c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
- d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
- f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 3 afferma che sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 4 afferma che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che il dispositivo reca la delega al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi necessari per dare attuazione alle decisioni quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584 GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo e alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. La decisione quadro 2002/465/GAI reca disposizioni per

la costituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni, al fine di attuare una efficace attività di contrasto al crimine internazionale, in particolare nella lotta al terrorismo, consentendo ai membri distaccati di presenziare al compimento di atti di indagine, prevedendo altresì il regime di utilizzabilità delle informazioni raccolte in esito alla partecipazione ad una squadra investigativa comune. Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che, in questo come in altri casi simili, ogni Stato contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in linea di massima, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune sovranazionale. Le spese derivanti da ciascuna squadra investigativa sono rappresentate dalla seguenti voci, per una permanenza media di 15 giorni nell'ambito di Paesi europei:

- Spese di viaggio a mezzo aereo a/r; € 400 (Uff.P.G.) x 2 + € 20 (maggiorazione 5% ex articolo 14, L. n. 836/1973) = € 420 + 420 = € 840;
- Spese di viaggio a mezzo aereo a/r € 400 (P.M.);
- TOTALE SPESE VIAGGIO AEREO: € 840+640=€ 1.240
- Spese di alloggio in hotel: € 180x3 x 15(giorni)=€ 8.100
- Rimborso spese forfettario per 2 pasti giornalieri Magistrato = € 80
- Totale rimborso spese pasti magistrato € 80 x 15 (giorni)= € 1.200
- Spese Indennità di missione per 2 Ufficiali di P.G.: € 62 (diaria già ridotta del 20% (€ 93,07 – diaria mediamente applicata per viaggi nei Paesi europei) e comunque, da ridursi ulteriormente di 1/3, €62)
- Spese di diaria: € 62X 2 ufficiali di p.g. X 15 giorni di missione = € 1.860
- SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA: €. 1240+€ 8.100 + € 1.200 + € 1.860 =€ 12.400

Ipotizzando la costituzione di un numero massimo di 25 squadre investigative comuni all'anno si determina il seguente onere complessivo: 25 (squadre investigative comuni) X€ 12.400=€ 310.000.

La decisione disciplina altresì sia il regime di responsabilità civile dei funzionari che partecipano alla squadra comune sia le disposizioni relative alla entrata in vigore della decisione quadro.

Alla copertura degli oneri, pari a euro 310.000,00, si provvede mediante riduzione del Fondo Speciale di parte corrente – Accantonamento del Ministero della Giustizia, a decorrere dall'anno 2015.

La decisione 2003/577/GAI attua il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio emessi da una autorità giudiziaria di uno Stato membro da eseguirsi nel territorio di un altro Stato membro. In particolare viene disciplinato l'ambito di applicazione del reciproco riconoscimento con riferimento al principio della doppia

incriminazione, tanto nello Stato di esecuzione che in quello di emissione; il procedimento secondo il quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione trasmette direttamente alla autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il provvedimento da eseguire; viene introdotta una disciplina generale comune agli Stati membri per ciò che riguarda i mezzi di impugnazione. Gli adempimenti connessi, di natura sostanzialmente procedimentale, rientrano nei compiti di istituto e pertanto possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2005/214/GAI disciplina norme in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte con una decisione definitiva. Il compiuto esame degli articoli che la compongono, presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2008/947/GAI riguarda espressamente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Anche in questo caso le disposizioni in esame contengono elementi di sostanziale genericità e comunque di carattere procedimentale che non sono di per sé tali da dare luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, la RT si sofferma in particolare sul solo recepimento della decisione quadro sulle squadre investigative comuni (comma 1, lettera *a*)) confermando, per le restanti decisioni quadro, che il relativo recepimento potrà avvenire ad invarianza d'oneri, come del resto previsto dal comma 4.

Si ribadisce che l'apposizione di clausole di neutralità non è di per sé garanzia dell'assenza di maggiori oneri, se non alla luce di dettagliati elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità.

Quanto al recepimento della decisione sulle squadre investigative comuni, andrebbe chiarito come si è pervenuti all'ipotesi di quantificazione circa composizione (un magistrato e due ufficiali di polizia giudiziaria), durata (15 giorni) e numero annuo delle commissioni investigative di cui è previsto l'invio in missione all'estero (25 squadre).

Nel contempo, quanto ai profili di stretta copertura, andrebbe altresì confermata l'esistenza delle necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati, a valere delle risorse indicate a copertura dell'onere annuo.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2015

[Nota di lettura n. 72](#)

A.S. 1676: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 73](#)

A.S. 1733: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"

"

[Nota di lettura n. 74](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)

"

[Nota di lettura n. 75](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)

"

[Nota di lettura n. 76](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)

"

[Elementi di documentazione n. 16](#)

A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"

Feb 2015

[Nota di lettura n. 77](#)

A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"

"

[Nota breve n. 9](#)

Le previsioni d'inverno della Commissione europea

"

[Nota breve n. 10](#)

La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità

"

[Nota di lettura n. 78](#)

A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione n. 17](#)

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (**Atto del Governo n. 148**)

"

[Elementi di documentazione n. 18](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 147**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>